

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Gravellona Toce, Villadossola.

Vercelli:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Alice Castello, Arborio, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Sesia, Caresana Blot, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Gattinara, Guardabosone, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Quarona, Roasio, Rosavenda, Saluggia, Santhià, Tronzano Vercellese, Trino Vercellese, Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro: PATUANELLI*

21A05071

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Città metropolitana Venezia, Vicenza, Verona;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;



Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni vegetali ed alle produzioni apistiche nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Belluno:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale D'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies D'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina D'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaaso, Gosaldo, Lavallo Agordina, Lamon, Limana, Livinalongo del Col Dilana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino;

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli Di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Borgo Veneto, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Mestrino Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di

Sacco, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Sole-sino, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vescovana, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo';

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Arre, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campodarsego, Camposampiero, Candiana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Granze, Masi, Massanzago, Merlara, Monselice, Montagnana, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piombino D'Ese, Piove di Sacco, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Terassa Padovana, Trebaseleghe, Tombolo, Urbana, Vighizzolo, Villa del Conte;

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnao, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villanova del Ghebbo;

Rovigo:


gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnao, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c) e d)* nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istra-



na, Loria, Mansuè, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano di S. Marco, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cimadolmo, Cornuda, Crocetta del Montello, Fontanelle, Fonte, Godega S. Urbano, Istrana, Maser, Montebelluna, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Riese Pio X, San Polo di Piave, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zero Branco;

Città metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nei Comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fossalza di Piave, Fossalza di Portogruaro, Fossò, Jesolo, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia;

Città metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Jesolo, Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, San Michele al Tagliamento, Fossalza di Portogruaro, San Donà di Piave, Portogruaro, Scorzè;

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogeno, Caltrano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gambellara, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marostica,

Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Pianezze, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano D'Ezzelino, Rossano Veneto, Rotzo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Trissino, Val Liona, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Vicenza, Villaga, Zanè, Zugliano;

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di: Marostica, Nove, Pianezze, Colceresa, Marano Vicentino, Schio, Santorso, Camisano Vicentino, Noventa Vicentina, Castegnero, Longare, Nanto, Val Liona, Romano D'Ezzelino, Rossano Veneto, Rosà, Cassola, Tezze sul Brenta, Montecchio Precalcino, Albettono, Bassano del Grappa, Breganze, Pozzoleone.

Verona:


gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Badia Calavena, Bardolino, Bonavigo, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Costermano, Erbe, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Negrar, Nogarole Rocca, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco All'Adige, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanova, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Verona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Arcole, Angiari, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Conciamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Lazise, Marano di Valpolicella, Minerbe, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Nogarole Rocca, Nogara, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano, Pressana, Ronco All'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro Di Saline, San Pietro di



Morubio, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

21A05072

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

